**A.B.S.E.A.**
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Rifiuti- Obbligo di iscrizione al RENTRI per imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con dipendenti fra le 10 e le 50 unità**

Si rammenta che entro il 14 agosto 2025 è obbligatorio iscriversi al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti da 10 a 50.

Rientrano in questa categoria le imprese di autotrasporto che producono ad esempio:

**- Olio esausto motorio (catalogato con codice EER, già CER, 13.02.05) quale rifiuto pericoloso;**

**- Pneumatici fuori uso (catalogati come codice EER, già CER, 16.01.03) quale rifiuto speciale non pericoloso;**

**- Batterie al piombo (cod. 16.06.01), al nichel-cadmio (cod. 16.06.02) e/o contenenti mercurio (cod. 16.06.03) tutti rifiuti pericolosi;**

**- Toner per stampa esauriti (cod. 08.03.17) rifiuto pericoloso.**

L'iscrizione va fatta esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito del RENTRI: www.rentri.gov.it dove l'impresa, previa autenticazione con SPID o altro documento di riconoscimento, dovrà seguire la procedura appositamente creata dai servizi per questa attività, versando il diritto di segreteria ed il contributo annuale previsto dallo stesso Regolamento (per i produttori è pari a 60 euro).

La mancata iscrizione nel termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 500 o 1000 euro, a seconda che si tratti di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi. Si segnala peraltro che nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Rentri entro 60 giorni dalla scadenza, verrà applicata la sanzione appena descritta ma ridotta ad un terzo (comma 11, art. 258).

Sempre entro la data del 14 agosto 2025 sarà necessario per le imprese obbligate ad iscriversi al Rentri entro la stessa data, adottare il nuovo modello di Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti previsto nell'allegato I al DM 59/23, sul quale le registrazioni vanno effettuate e conservate esclusivamente in via telematica, inviandole poi alla piattaforma Rentri entro il mese successivo a quello in cui vengono effettuate.

Per quanto riguarda poi il formulario d'identificazione dei rifiuti durante il trasporto, cioè il FIR che emette il produttore/detentore dei rifiuti o, su suo incarico, il vettore specializzato, va redatto sul nuovo modello previsto nell'allegato II del DM 59/23, in due sole copie, secondo quanto indicato negli articoli 5 e 6 dello stesso decreto ministeriale.

**Rif. 80 – 2025**

☼☼☼